

IMPRESE E MANCATA ISCRIZIONE INDIRIZZO PEC AL REGISTRO IMPRESE

Irrogazione sanzione pecuniaria e assegnazione d'ufficio del domicilio digitale

di Cinzia De Stefanis

Decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto semplificazione)

Nota del Ministero dello sviluppo economico del 19.02.2021 Protocollo n.46907

• **Inquadramento**

In caso di inadempimento dell'obbligo di iscrizione di un indirizzo pec nel registro imprese, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, vi è anche l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale. Le imprese sono obbligate a munirsi di un valido ed univoco indirizzo pec e di iscriverlo nel Registro delle imprese. In mancanza di un indirizzo pec o in caso di indirizzo pec inattivo, lo stesso deve essere assegnato d'ufficio. Questo è quanto si legge nella Nota Mise del 19 febbraio 2021 Protocollo n.46907 in merito al mancato obbligo di iscrizione dell'indirizzo pec nel registro delle imprese.

Sintesi delle novità			
La posizione MiSe	⇒	Con riguardo all'obbligo di iscrizione di un indirizzo pec, come è noto vigono le disposizioni introdotte dall'articolo 37 del decreto legge n.76/2021 che prevedono, in caso di inadempimento, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, anche l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale.	
	⇒	Pec mancante o inattivo	- I tecnici del Mise concordano con la Camera di commercio che ha posto il quesito sulla necessità di assicurare l'attuazione dell'intero corpo normativo che obbliga le imprese a munirsi di un valido ed univoco indirizzo pec e di iscriverlo nel Registro delle imprese. - In particolare si sottolinea la rilevanza assoluta della disposizione in base alla quale in mancanza di un

			indirizzo pec o in caso di indirizzo pec inattivo, lo stesso debba essere assegnato d'ufficio.
	⇒	Evoluzione legislativa	- La normativa vigente in materia si è andata negli anni stratificando ed ha creato sovrapposizioni di principi, strumenti e procedure frutto anche di aggiustamenti che hanno assecondato l'evoluzione dei sistemi informatici. - Attualmente la risultante struttura del quadro normativo ha manifestato non poche difficoltà nell'attuazione anche a causa dell'introduzione di nuovi istituti (quali ad esempio il domicilio digitale) e dell'inevitabile aggravio dei carichi di lavoro che sono scaturiti dalle relative procedure. - In ultimo anche l'emergenza sanitaria che ha, tra l'altro, creato problemi economici alle imprese rendendo anche difficoltosa l'applicazione delle procedure sanzionatorie. Corre l'obbligo, inoltre, di far presente che al momento risultano in corso valutazioni di ordine politico che sembrerebbero orientate verso la scelta di apportare aggiustamenti al quadro normativo attuale dando adito alla presentazione di emendamenti di fonte parlamentare finalizzati a conferire alle disposizioni in argomento maggiore vigore operativo.
	⇒	Obbligo Pec	- Ricordiamo che con l'articolo 16, commi 6 e 7, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, è scattato l'obbligo e non la facoltà per le società, per i professionisti e le pubbliche amministrazioni di istituire una sezione virtuale della sede legale tramite la posta elettronica certificata (Pec). - Accanto alla tradizionale sede fisica – che per le società viene individuata con l'indicazione del comune (indicazione che viene riportata di norma nello statuto societario), via e numero civico (indicazione riportata nel solo modello di domanda di iscrizione nel registro delle imprese <i>ex art. 111-ter</i> disp. att. c.c.) – si pone la cosiddetta sede elettronica certificata identificata tramite la posta elettronica certificata.
Obbligo di munirsi di Pec	⇒	Società nuova costituzione	L'obbligo di munirsi di una casella di Posta elettronica certificata (PEC) da indicare in sede di iscrizione al registro delle imprese riguarda le società di nuova costituzione.

		• Lo scopo della disposizione normativa è di munire tutte le imprese di un vero e proprio domicilio elettronico al quale potrà essere effettuato ogni tipo di comunicazione. • Tale indirizzo di PEC è richiesto, nella prassi instauratasi, a pena di rifiuto di iscrizione nel Registro delle imprese. Per acquistare una casella di PEC è necessario rivolgersi ai soggetti iscritti nell'Elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata o a uno dei distributori da essi autorizzati.
	⇒ Esenzioni imposta di bollo e diritti di segreteria per le variazioni Pec	• L'iscrizione dell'indirizzo di Posta elettronica certificata nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. • La PEC è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. • La PEC aggiunge inoltre la certificazione circa il contenuto del messaggio. Al momento dell'invio di una mail PEC, infatti, il gestore PEC del mittente invierà al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata. • Ugualmente il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta. • In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una traccia informatica avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di trenta mesi, secondo quanto previsto dalle normative sotto citate.

		⇒ La validità legale della Pec	• Dal punto di vista dell'utente, una casella di Posta elettronica certificata non si differenzia da una casella di posta normale, cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di comunicazione sul quale si basa la PEC e sulla presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC mittente e destinatario. • La posta elettronica certificata, infatti, deve seguire le regole fissate dal d.P.R. n. 68/2005 e dalle successive regole da esso previste. • Queste norme, insieme ad altre (in particolare il Codice dell'amministrazione digitale), ne stabiliscono la validità legale, le regole e le modalità di utilizzo. • Per la PEC devono essere usati domini dedicati (un dominio di PEC non contiene caselle e-mail non-PEC). • Il valore giuridico della PEC è del tutto equiparato non solo alla tradizionale raccomandata A/R ma anche alle notificazioni a mezzo posta, ove consentite dalla legge (art. 48, Codice dell'amministrazione digitale). • Ogni interessato – in possesso di PEC – potrà così notificare atti legali, contratti, diffide, richieste eccetera con l'utilizzo della firma digitale e trasmettere il tutto con pochi clic alla casella di PEC della società pubblicata nel Registro delle imprese.
--	--	--	---

Cinzia De Stefanis

Sabato 6 marzo 2021